

CAMERA DEI DEPUTATI

N° 1607

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARPINO, CASALINUOVO, ALBERINI

Presentata il 17 aprile 1980

Norme in materia di indennità spettante ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria

ONOREVOLI COLLEGGHI ! — L'adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria si rende necessario ed urgente ove si consideri che la determinazione di essi risale alla legge 1° dicembre 1956, n. 1426, e, salvo un ritocco alla misura dell'indennità chilometrica per trasferimenti con uso di automezzo privato, è rimasta inalterata pure in presenza della ben nota inflazione galoppante

A parte l'inadeguatezza retributiva, il sistema di determinazione dei compensi adottato dalla detta legge, è assolutamente da mutare, sia rigettando l'adozione di un criterio unico di corresponsione sulla base della vacanza — cioè meramente commisurando al tempo impiegato senza alcuna considerazione per la qualità dell'incarico — sia eliminando quel controllo assoluto, inappellabile e non impugnabile sull'ammontare delle richieste da parte del giudice, il quale spesso falciava parcelle senza che vi possa essere da parte

del professionista possibilità di reclamo o comunque di discussione

Per l'inadeguatezza dei compensi ed il congegno a vacanza, si è verificato il fenomeno per il quale il perito o il consulente hanno dovuto protrarre nel tempo il proprio operato ben più a lungo di quanto sarebbe stato necessario, per raggiungere il fine — più che legittimo — di vedere in qualche modo remunerata l'opera prestata, opera che, anche per lo ambito nel quale si inserisce, richiede una professionalità e comporta responsabilità addirittura maggiori di quelle che si incontrano nell'esercizio della normale attività professionale

Dal calcolo preciso sulla base delle vigenti tariffe giudiziali (secondo il quale i consulenti laureati sono retribuiti in ragione di 500 lire l'ora, quelli diplomati in ragione di 350 lire l'ora, e quelli privi di diploma in ragione di 250 lire l'ora), emerge come queste retribuzioni siano assolutamente inadeguate ed anzi non dignitose per il professionista chia-

mato ad assolvere incarichi, sempre delicati ed importanti, nell'interesse della giustizia. Non v'è anche chi non veda come, nel sistema adottato dalle vigenti tariffe giudiziali, la possibilità di conseguire un minimo di retribuzione sia raggiungibile soltanto mediante il protrarsi della durata dell'incarico conferito al professionista, con evidente discapito della celerità che la giustizia richiederebbe.

Non vi è infine chi non rilevi l'assurdità di due diverse tariffe stabilite dalla legge per retribuire le prestazioni di una medesima categoria professionale, nel caso in cui richiedente la prestazione sia privata o comunque un soggetto diverso dalla amministrazione della giustizia.

Sebbene sia da riconoscere sempre la natura della pubblicità dell'incarico e della doverosità dell'ufficio, si è ritenuto di tenere distinta l'ipotesi dell'incarico conferito nel processo penale, da quello conferito nel giudizio civile, sulla base delle differenze che in quest'ultimo le spese vengono sopportate definitivamente dalle parti in causa non fanno carico — come nel processo civile — alla collettività. Sicché, mentre nel caso dell'incarico conferito nel processo penale, può essere giustificatamente sacrificata la remunerabili-

tà, eguale giustificazione non può rinvenirsi nel caso del giudizio civile. Riprova di ciò sono le numerose impugnative, proposte da consulenti in giudizi civili, di illegittimità costituzionale delle norme che fissano la tariffa giudiziale in tali giudizi in modo difforme dai criteri e dall'ammontare della tariffa professionale; illegittimità sollevata appunto sotto il profilo di una ingiustificata disparità di trattamento oltreché, evidentemente, sotto quello di un altrettanto ingiustificato contrasto con l'articolo 53 della Costituzione per il fatto che si realizza un concorso alla spesa pubblica dell'amministrazione della giustizia — per il vile ammontare del compenso — senza alcun riguardo alla concreta capacità contributiva.

La legge che si propone e della quale si chiede una sollecita approvazione soddisfa le categorie professionali interessate che vedrebbero finalmente cessare un trattamento economico insostenibile ed ingiustificato; essa adempie una funzione così essenziale per l'amministrazione della giustizia, soprattutto in relazione ad un rapido svolgimento dei processi, che certamente varrà a compensare e rendere irrilevante l'aggravio economico che comporta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Classificazione dei compensi).

I compensi dei periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia penale e civile si distinguono in onorari ed indennità.

ART. 2.

(Misura degli onorari).

La misura degli onorari è fissata per il consulente tecnico nel giudizio civile sulla base delle tariffe professionali, eventualmente concernenti materie analoghe; per il perito nel processo penale, sulla base delle medesime tariffe diminuite del 25 per cento.

Per la determinazione degli onorari, il giudice deve tenere conto della difficoltà dell'indagine e della completezza della prestazione fornita.

ART. 3.

(Onorari fissi)

Gli onorari fissi che siano previsti nelle tariffe professionali non possono essere diminuiti in nessun caso dal giudice, ma devono essere aumentati fino al dieci per cento qualora risulti che l'indagine abbia presentato particolari difficoltà ovvero si siano frapposti ostacoli all'espletamento dell'incarico.

L'autorità giudiziaria, ove l'esistenza di difficoltà od ostacoli non risulti agli atti, deve chiedere chiarimenti al perito, consulente, interprete o traduttore che abbia addotto il verificarsi di tali difficoltà od ostacoli.

ART. 4.

(Urgenza).

Se l'autorità giudiziaria dichiara, con provvedimento motivato, l'urgenza dello adempimento fissando un termine inferiore a quello ordinariamente ritenuto necessario, gli onorari, anche fissi devono essere aumentati dal dieci al venti per cento.

ART. 5.

(Onorari commisurati al tempo).

Per le prestazioni non previste espressamente nelle tariffe e che non siano suscettibili di applicazione analogica, gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacanze.

La vacanza è di due ore e l'onorario per ciascuna vacanza va da lire 14.000 a lire 24.000; nella determinazione dell'onorario il giudice si avvale dei criteri indicati nel secondo comma dell'articolo 2.

L'onorario per la vacanza è raddoppiato, quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni; è aumentato fino alla metà, quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni.

L'onorario per la vacanza non si divide che per metà; trascorsa un'ora e un quarto è dovuto interamente.

ART. 6.

(Aumento degli onorari).

Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà, gli onorari devono essere aumentati dalla metà e fino al doppio.

Il carattere di eccezionale importanza, complessità e difficoltà, deve essere dichiarato dall'autorità giudiziaria al conferimento dell'incarico ovvero nel corso dell'espletamento di esso, allorché risulti successivamente.

ART. 7.

(Incarichi collegiali).

Quando l'incarico è stato commesso collegialmente a più periti, consulenti tecnici, interpreti o traduttori, il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante ad un solo perito o consulente tecnico aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti il collegio, salvo che l'autorità giudiziaria abbia disposto che ognuno degli incaricati dovesse svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli.

ART. 8.

(Durata dell'incarico).

Qualora l'attività demandata al perito, al consulente tecnico, al traduttore o all'interprete non sia completata entro il termine originariamente stabilito ovvero entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e allo stesso non imputabili, la determinazione delle vacanze è fatta senza tener conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli onorari sono ridotti di un quarto.

Sono in ogni caso applicabili le sanzioni previste nel codice di procedura penale e nel codice di procedura civile.

ART. 9.

(Spese).

I periti, i consulenti tecnici e i traduttori devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico ed allegare la corrispondente documentazione.

Il giudice accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non rimborsabili o non documentate.

Ove i periti ed i consulenti tecnici siano stati autorizzati dal giudice ad avvalersi dell'ausilio di altri prestatori d'opera per attività strumentale rispetto a quella

di cui ai quesiti formulati con il conferimento dell'incarico, il relativo compenso è determinato, gradatamente secondo i criteri stabiliti nella presente legge, alla stregua delle tariffe vigenti o degli usi locali e viene imputato quale spesa rimborsabile al perito o al consulente tecnico.

Quando, anche nel corso dell'espletamento dell'incarico, si accerti che le prestazioni di carattere intellettuale e tecnico dell'ausiliare hanno propria autonomia rispetto all'incarico affidato al perito o al consulente tecnico, il giudice conferisce allo stesso specifico incarico.

Essi devono distintamente indicare le voci di spesa soggette ad IVA e quelle non soggette ed indicare l'ammontare dell'IVA.

ART. 10.

(Indennità).

Al perito, al consulente tecnico, all'interprete e al traduttore che per la esecuzione dell'incarico debba trasferirsi fuori della propria residenza, si applica la legge 26 luglio 1978, n. 417, equiparando il perito, consulente tecnico, interprete e traduttore fornito di titolo di studio universitario o equivalente al dirigente superiore, e tutti gli altri al primo dirigente. È fatta salva la maggiore indennità eventualmente spettante al perito, consulente, traduttore ed interprete che sia dipendente pubblico.

Le spese di viaggio, anche in mancanza della relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe dei mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio, esclusi quelli aerei.

Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari di trasporto sono rimborsate solo se preventivamente autorizzate dall'autorità giudiziaria e documentate.

Per il caso di viaggio a mezzo di autovettura privata, la misura dell'indennità è quella di cui all'articolo 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417.

ART. 11.

(Liquidazione dei compensi ed opposizione).

La liquidazione dei compensi al perito, al consulente tecnico, all'interprete e al traduttore è fatta con decreto motivato del giudice o del pubblico ministero che lo ha nominato; essa deve comprendere l'IVA.

La liquidazione è comunicata al perito, al consulente tecnico, all'interprete, al traduttore ed alle parti.

Nel procedimento penale la comunicazione avviene mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria; il decreto di liquidazione emesso dal pretore è altresì trasmesso in copia al procuratore della Repubblica.

Nella valutazione secondo i criteri di cui all'articolo 2, secondo comma, il giudice o il pubblico ministero deve compiutamente motivare allorché liquidi l'ammontare dei compensi in misura inferiore a quella richiesta.

Nei procedimenti civili il decreto di liquidazione costituisce titolo provvisoriamente esecutivo nei confronti della parte a carico della quale è posto il pagamento.

Avverso il decreto di liquidazione il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore, il pubblico ministero e le parti private interessate possono proporre ricorso entro 20 giorni dall'avvenuta comunicazione davanti al tribunale o alla corte di appello alla quale appartiene il giudice o presso cui esercita le sue funzioni il pubblico ministero ovvero nel cui circondario ha sede il pretore che ha emesso il decreto.

Il procedimento è regolato dall'articolo 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794. Il tribunale o la corte su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può con ordinanza non impugnabile sospendere la esecuzione provvisoria del decreto.

Il tribunale o la corte può chiedere, al giudice o al pubblico ministero che

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ha provveduto alla liquidazione o all'ufficio giudiziario ove si trovino, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione, eccettuati quelli coperti dal segreto istruttorio.

ART. 12.

(Aggiornamento ed adeguamento degli onorari).

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, gli onorari di cui alla presente legge sono aggiornati annualmente in misura pari al 75 per cento della variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT ed ultimo pubblicato.

Il primo aggiornamento avverrà nel secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Ogni quattro anni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i consigli nazionali degli ordini e collegi professionali ovvero, in mancanza, gli organismi rappresentativi sul piano nazionale, la misura degli onorari è adeguata in relazione alle tariffe professionali, eventualmente concernenti materie analoghe, ovvero in funzione della remunerabilità degli incarichi.

ART. 13.

(Abrogazioni).

È abrogata la legge 1° dicembre 1956, n. 1426; sono altresì abrogati l'articolo 23 del regio decreto 28 maggio 1931, numero 602, contenente disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, l'articolo 24 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, contenente disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nonché tutte le altre disposizioni incompatibili con la presente legge.